SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1015)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1977
(V. *Stampato n.* **1838**)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 novembre 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, *sono sostituite con le seguenti*: da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge; *le parole*: 28 febbraio 1978, *sono sostituite con le seguenti*: 30 aprile 1978; *e le parole*: e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto, *sono sostituite con le seguenti*: È applicata permanentemente l'esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto dalla distillazione delle patate limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al presente comma;

al secondo comma, dopo le parole: con il Ministro per le finanze, *sono inserite le seguenti*: sentite le regioni.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 5 novembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione, nella campagna di commercializzazione 1977-78 delle patate, un determinato quantitativo di prodotto al fine di non appesantire il mercato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, entro il 28 febbraio 1978, patate ad un prezzo non inferiore a lire 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di lire 36.000 per ettanidro e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione.

Art. 2.

Le distillerie che intendono fruire delle agevolazioni predette devono presentare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1, apposita domanda in bollo specificando in essa i quantitativi di patate che intendono acquistare.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge, entro il 30 aprile 1978, patate ad un prezzo non inferiore a lire 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione della imposta di fabbricazione di lire 36.000 per ettanidro. È applicata permanentemente l'esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto dalla distillazione delle patate limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al presente comma.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sentite le regioni, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nel caso che i quantitativi esposti nelle domande dovessero superare il limite massimo di 2 milioni di quintali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito quello delle finanze, procederà ad un piano di riparto tra le distillerie interessate secondo le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale di cui allo stesso articolo 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI
— STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.